

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di telecomunicazione (telefonia fissa e dati) per l'Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 8392534A24

CAPITOLATO - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Premesse	1
Art. 2 - Oggetto dell'Appalto	2
Art. 3 - Stipula del Contratto	2
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni	2
Art. 5 - Durata del Contratto	3
Art. 6 - Importo economico del Contratto.Dimensione presunta dei servizi. Fatturazione e pagamenti	4
Art. 7 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari	5
Art. 8 - Rapporti contrattuali	6
Art. 9 - Verifiche di conformità	6
Art. 10 - Sospensione delle prestazioni	8
Art. 11 - Tutela dei dati personali	8
Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d'autore	8
Art. 13 - Obblighi di riservatezza	8
Art. 14 - Garanzia "definitiva"	9
Art. 15 Responsabilità civile e polizza assicurativa	10
Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	10
Art. 17 - Penali	11
Art. 18 - Risoluzione per inadempimento	12
Art. 19 - Recesso	13
Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012	13
Art. 21 - Prescrizioni relative al subappalto	13
Art. 22 - Divieto di Cessione del Contratto e Cessione del Credito	13
Art. 23 - Fallimento del Contraente o morte del Titolare	13
Art. 24 - Variazioni introdotte nel contratto	14
Art. 25 - Norme operative di sicurezza	14
Art. 26 - Spese contrattuali	14
Art. 27 - Controversie	14
Art. 28 - Codice di Comportamento	14
Art. 29 - Protocollo di Legalità	15

Art. 1 - Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova - nel seguito, per brevità, "Ente" - e l'Impresa, ovvero, il diverso "soggetto" di cui all'art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara - nel seguito, per brevità, "Aggiudicatario/Contraente" -, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati).

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

1. Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei seguenti servizi:
 - a) servizi di fibra ottica spenta (dark fibre);
 - b) servizi di trasporto clear-channel;
 - c) servizi di trasporto IP e Metro-ethernet;
 - d) fornitura e ottimizzazione del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di telefonia fissa;
 - e) servizi di telefonia fissa, di base e avanzati e di gestione del traffico telefonico entrante e uscente;
 - f) servizi di Rete Intelligente fissa;
 - g) servizi di rete telefonica privata;
 - h) servizi di telefonia IP;
 - i) servizi di monitoraggio;
 - j) servizi della rete telefonica;
 - k) servizi accessori di fatturazione, rendicontazione, approvvigionamento, installazione, configurazione, attivazione, collaudo, assistenza e manutenzione.
2. Tutti i servizi sono dettagliatamente descritti nell'apposito Capitolato - Parte Tecnica.
3. Potranno essere oggetto di fornitura anche i Servizi Opzionali come dettagliatamente descritti nel Capitolato - Parte Tecnica e riassunti nell'allegato "Modello SO".

Art. 3 - Stipula del Contratto.

1. Il contratto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione dello stesso.
2. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - Bando di Gara, Disciplinare ed allegata Documentazione, tra cui il presente Capitolato;
 - Offerta ed i relativi allegati e relativa Documentazione del Contraente, per quanto non in contrasto alla predetta documentazione ad eccezione delle eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Ente;
 - Provvedimento di Aggiudicazione dell'Ente;
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato - Parte Tecnica e nei relativi Allegati, dei livelli di servizio risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente, nel presente Capitolato e nell'Offerta e nei relativi allegati presentata in gara.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato - Parte Tecnica e nei relativi Allegati, ai livelli di servizio risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente; e in ogni caso, quest'ultimo si obbliga ad osservare altresì, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Contraente si impegna espressamente a:
 - 5.1 impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato - Parte Tecnica e nei relativi Allegati, nella Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente, nel presente Capitolato e nell'Offerta e relativi allegati presentata in gara;

- 5.2 predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ente, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Capitolato - Parte Tecnica e nei relativi Allegati, nella Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente, nel presente Capitolato e nell'Offerta e relativi allegati presentata in gara;
- 5.3 osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e impartite dall'Ente, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- 5.4 comunicare tempestivamente all'Ente, e comunque entro 10 giorni, le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 5.5. comunicare tempestivamente all'Ente, e comunque entro 10 giorni, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- 5.6 non opporre all'Ente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- 5.7 mallevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'appalto, eventualmente da svolgersi presso le sedi dell'Ente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Ente; peraltro, il Contraente prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi e gli uffici dell'Ente continueranno ad essere utilizzate dal personale dell'Ente stesso e/o da terzi autorizzati. Il Contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Ente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alle sedi e agli uffici dell'Ente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Contraente verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Contraente è a completa conoscenza della qualità e tipologia delle prestazioni da eseguire, dello stato dei locali nei quali verranno effettuati gli interventi e della consistenza e dello stato degli attuali impianti di telecomunicazioni, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati alla prestazione del servizio.
10. Il Contraente si obbliga a consentire all'Ente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Contraente si obbliga a:
- 11.1 dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- 11.2 prestare i servizi oggetto del contratto nei luoghi indicati dall'Ente.
12. Il Contraente prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Ente.
13. I servizi oggetto del contratto non sono affidati al Contraente in via esclusiva, pertanto l'Ente può affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Contraente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Durata del Contratto

1. La durata del contratto, è di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula o dalla data del verbale di esecuzione in via d'urgenza.

Art. 6 - Importo economico del Contratto. Dimensione presunta dei servizi. Fatturazione e pagamenti

1. L'importo economico complessivo di contratto, risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare l'importo di Euro 140.573,00 (centoquarantamila cinquecento settantatré/00), quale costo stimato per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, ed I.V.A. a norma di Legge.
2. L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara pari ad Euro 13.916.807,00 (tredicimilioni novecento sedici mila ottocento sette/00) a cui sommare oneri per la sicurezza. Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 106 del Codice.
3. Se in virtù dei risparmi di gara si prosegue il contratto oltre il quinto anno, il canone potrà essere negoziato tenendo conto che gli impianti e le attività una tantum di attivazione sono già stati ammortizzati nel quinquennio.
4. Il corrispettivo di contratto, si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'importo contrattuale è da intendersi presunto e meramente indicativo, quale massimale di spesa per l'Ente, e rappresenta un impegno all'acquisto della sola quantità dei servizi che saranno effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto.
8. Gli importi indicati dal Contraente nel Modello SO – *Lista delle Categorie d'Offerta dei Servizi Opzionali*, non costituiscono in alcun modo proposta contrattuale, bensì semplice invito ad offrire. Tale invito non comporta, in capo al Contraente, alcun diritto né aspettativa nei confronti dell'Ente, né alcun obbligo o impegno per l'Ente nei confronti del Contraente.
9. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La revisione verrà operata su richiesta del Contraente e sulla base di istruttoria condotta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT. In assenza dei suddetti dati, verranno presi a riferimento i prezzi correnti di mercato.
10. Ciascuna fattura emessa in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente, assoggettata ad IVA, dovrà contenere il riferimento al contratto e dovrà essere intestata al **AREA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI – ASIT – Via San Francesco n. 11 35121 - Padova (PD)**, C.F.: 80006480281 - P. IVA: 00742430283, e riportare le modalità di pagamento comprensive di Codice IBAN.
11. In particolare il prestatore dovrà rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica contenute nella circolare e relativa nota dell'Università degli Studi di Padova del 9 marzo 2015 n. 74916.
12. Il Fornitore dovrà indicare, in particolare nella fattura il seguente codice univoco di ufficio: RHAK0Q.
13. Le fatture saranno emesse dal Contraente su base bimestrale posticipata e, nel caso di nuove attivazioni di servizi nel corso dell'esecuzione del contratto, i corrispettivi saranno dovuti per i soli giorni naturali e consecutivi dalla data di effettuazione della prestazione fino al termine del bimestre.
14. I Servizi sono fatturati in base all'effettiva prestazione del servizio. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
15. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
16. Rimane inteso che l'Ente prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà l'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti dal Contraente stesso.
17. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) "d.r.f." (data ricevimento fattura), a mezzo di "mandato di pagamento" a favore del Contraente.
18. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento dovuto dall'Ente, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
19. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

20. L'Università degli Studi di Padova provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardati pagamenti delle fatture da parte dell'Ente, se richiesti, saranno applicati tassi per il ritardato pagamento calcolati sulla base del tasso di riferimento calcolato dalla BCE maggiorato di due punti percentuali.

21. Nel caso in cui emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, sarà sospeso il termine previsto dal primo periodo del presente punto 18 per il pagamento delle fatture. Detto termine ricomincerà a decorrere dalla approvazione da parte dell'Ente o da quando il documento riepilogativo si intenderà accettato ed approvato, così come previsto dal presente punto 18.

22. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., il pagamento sarà effettuato con fatturazione nella misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio oggetto del contratto di appalto, come risultante dalla dichiarazione presentata in sede di gara.

Art. 7 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta L. n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. L'Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara.

4. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 8 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del Contraente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del contratto per conto dell'Ente.

6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 9 – Verifiche di conformità

1. L'Ente provvederà, in relazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di Verifica di Conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato - Parte Tecnica, dei livelli di servizio risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Tutti gli strumenti necessari per svolgere le attività di collaudo, compreso il personale necessario, ed ogni altro onere derivante, si intende a carico del Contraente.

3. Saranno sottoposti a verifica di conformità, secondo la pianificazione che sarà concordata tra il Contraente e l'Ente, i seguenti servizi oggetto del contratto:

- a) Fornitura di servizi di fibra ottica spenta in osservanza dei requisiti di cui all'ART.RT.03 del Capitolato – Parte Tecnica;
- b) Fornitura di servizi Point-To-Point trasparenti in osservanza dei requisiti di cui all'ART.RT.04 del Capitolato – Parte Tecnica;
- c) Fornitura di servizi di trasporto IP ed ethernet in osservanza dei requisiti di cui all'ART.RT.05 del Capitolato – Parte Tecnica;
- d) Fornitura di servizi opzionali in osservanza dei requisiti di cui all'ART.RT.13 del Capitolato – Parte Tecnica;

- e) Fornitura di servizi di telefonia fissa in osservanza dei requisiti di cui agli ART.RF.03, ART.RF.05 e ART.RF.08 del Capitolato – Parte Tecnica
- f) Fornitura dei servizi di monitoraggio in osservanza dei requisiti di cui agli ART.RT.12, ed ART.RF.12 del Capitolato – Parte Tecnica
- g) Fornitura dei servizi gestione on-site della rete telefonica in osservanza dei requisiti di cui all'ART.RF.10 del Capitolato – Parte Tecnica
4. La verifica di conformità dei servizi sarà effettuata in ambiente rispondente alle specifiche che saranno indicate dall'Ente e riguarderà la verifica di quanto realizzato rispetto al Piano di Collaudo presentato dal Contraente e redatto in conformità ai livelli di servizio risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa, migliorativa, del Contraente redatta in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato - Parte Tecnica, delle restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
5. Salvo il caso di verifiche di conformità effettuate in autonomia, il Contraente dovrà comunicare all'Ente, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, il Piano di Collaudo comprensivo dell'elenco delle prove tecniche e del cronoprogramma di attuazione delle stesse (con indicazione generica delle sedi interessate che saranno poi definite a cura dell'Ente), nonché l'eventuale documentazione che ritenesse necessaria a corredo dei servizi oggetto del collaudo.
6. Nel caso in cui il Piano di collaudo non dovesse pervenire, nei termini sopra indicati, per fatti non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, quest'ultimo avrà facoltà di applicare una penale pari ad Euro 600,00 (seicento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo fino alla ricezione del Piano di Collaudo.
7. Il Contraente dovrà comunicare all'Ente, entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, il completamento delle attività di progettazione, approvvigionamento, installazione sviluppo e configurazione dei servizi oggetto dell'appalto e la disponibilità all'avvio delle attività di collaudo (Pronti al collaudo).
8. Nel caso in cui la comunicazione di "pronti al collaudo" non dovesse pervenire, nei termini sopra indicati, per fatti non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, quest'ultimo avrà facoltà di applicare una penale pari ad Euro 4.100,00 (quattromilacenti/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo fino alla ricezione della comunicazione di "pronti al collaudo". Se il ritardo supera la durata di 5 giorni naturali e consecutivi, l'Ente potrà risolvere il contratto.
9. La verifica di conformità dei servizi sarà effettuata da un'apposita Commissione incaricata dall'Ente secondo le specifiche di dettaglio ed il piano di collaudo ricevuto. Alle sessioni di collaudo potranno partecipare rappresentanti del Contraente, ed altri delegati dell'Ente.
10. Resta espressamente inteso che in corso di verifica di conformità la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dai componenti la Commissione e da un rappresentante del Contraente in doppio originale, per il Contraente e l'Ente. Tale verbale, oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono altresì descritti i rilievi fatti dalla Commissione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
11. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo, alcuni test non abbiano avuto esito positivo o la documentazione venisse ritenuta non conforme, il Contraente dovrà eliminare i problemi e le non conformità rilevate, entro i termini fissati dalla Commissione e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi. In questo caso sarà facoltà della Commissione decidere se ripetere il collaudo per i soli servizi non conformi, ripetere l'intera verifica di conformità ovvero estendere il collaudo alla totalità dei servizi della rete di trasporto, dati e telefonica. Decorso detto termine, la Commissione procederà alla verifica della correzione delle non conformità.
12. L'Ente avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 4.100,00 (quattromilacenti/00) sino all'esito positivo della seconda prova di collaudo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo compreso tra il termine assegnato dalla Commissione per l'effettuazione del secondo collaudo ed il terzo giorno successivo. Se il ritardo supera la durata di 3 giorni naturali e consecutivi, l'Ente potrà risolvere il contratto.
13. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano altresì applicazione per l'effettuazione della verifica di congruità in caso di servizi analoghi alle tipologie descritte nel comma 3 del presente articolo, lett. da a) ad e), attivati nel corso dell'esecuzione del contratto.

14. Sono fatte salve le disposizioni relative alle verifiche di conformità contenute nel Capitolato - Parte Tecnica e nell'art. 312, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Ente e l'aggiudicatario/contraente si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità all'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
3. L'aggiudicatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali trattati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, secondo quanto specificato nell'atto allegato al Capitolato Tecnico (Allegato n. 14 "Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati").
4. Nel caso in cui le misure di sicurezza adottate dal Responsabile Iniziale/Sub responsabile del trattamento/terzo autorizzato dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Ente potrà applicare la penale prevista nell'art 17 comma 3 del presente Capitolato Amministrativo, e potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva costituita in favore dell'Ente nei limiti di cui all'art. 18 (del capitolato amministrativo o dello stesso schema di contratto), salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Contraente, pertanto, si obbliga a mallevare l'Ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Contraente assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto il Contraente delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Il Contraente si impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e siano pure impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, dal Contraente, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 14 - Garanzia "definitiva"

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 31/2018. La cauzione è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
2. Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara.
3. Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la "garanzia provvisoria" nel Disciplinare di Gara. Prima della consegna, l'Appaltatore dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.
7. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
9. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
10. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

12. L'Ente si riserva di chiedere un'integrazione della cauzione in caso di attivazione della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, al Contraente è fatto obbligo di stipulare polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati A e B del presente Capitolato d'Appalto- Parte Amministrativa con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1 del presente articolo.

3. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e che precede, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti degli allegati A e alle condizioni dell'allegato B del presente Capitolato, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1 del presente articolo.

4. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione/i, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

5. Il Contraente potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto), ovvero, un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato A e B del presente Capitolato. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

7. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 105 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 17 - Penali

1. In caso di ritardato avvio del servizio, anche parziale, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci%) del valore del contratto, fermo restando il caso di risoluzione di diritto ex art. 18, comma 2, lett. c), del presente Capitolato.

2. Fatta salva la previsione generale di cui al comma 1 del presente articolo e le previsioni contenute al presente articolo al comma 3 e nell'art. 9 del presente Capitolato, si applicheranno penali anche nei casi di cui all'Allegato C del presente Capitolato che si riferiscono ad ipotesi di ritardato avvio del singolo servizio ovvero di ritardato ripristino di un servizio già in essere ovvero di tutti gli altri casi residuali.

3. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile Iniziale/Sub-responsabile del trattamento/terzo autorizzato dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Contraente – Responsabile Iniziale del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del contratto, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 del presente Capitolato Amministrativo rubricato "Risoluzione per inadempimento".

4. In presenza di eventi di cui all'Allegato C, e fatti salvi i casi in cui la misura della penale sia già fissata in termini assoluti, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale, in misura compresa tra lo 0,03% (zero/zerotré%) e lo 0,1% (zero/uno%) dello specifico importo contrattuale quinquennale, IVA esclusa, indicato dal Contraente stesso nell'Allegato L e relativo all'evento di cui si tratta, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.

5. I livelli di servizio, il cui mancato raggiungimento ovvero il cui superamento (a seconda dei casi) determinano l'eventuale applicazione di penali, saranno quelli risultanti dalla Proposta Tecnico - Operativa, migliorativa, del Contraente.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel contratto, saranno contestati al Contraente per iscritto.
7. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Ente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Ente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Ente a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del bimestre in cui si è verificato il disservizio oppure, in difetto, ad incamerare la garanzia per la "quota parte" relativa ai danni subiti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
10. L'applicazione di penali non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente.
11. L'applicazione di penali non pregiudica risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, da parte del Contraente.
2. In ogni caso, si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, possa risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Contraente a mezzo di raccomandata A.R. ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
 - a) non sia stata reintegrata la garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di giorni 10 (dieci), lavorativi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
 - b) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: *"Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Verifiche di conformità"; "Sospensione delle prestazioni"; "Brevetti industriali e diritti d'autore"; "Obblighi di riservatezza"; "Garanzia definitiva"; "Responsabilità civile e polizza assicurativa"; "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; "Penali"; "Prescrizioni relative al subappalto"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"*
 - c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
 - d) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Contraente, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
 - e) siano state irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano al Contraente di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - f) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del predetto decreto;
 - g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. Nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

5. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni, oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 - Recesso

1. L'Ente si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale, depurato del valore delle attività su richiesta non erogate, e l'ammontare delle attività eseguite.

2. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente.

3. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Contraente.

4. In caso di recesso, il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità e di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio di Portierato.

3. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Prescrizioni relative al subappalto

1. Qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, questi deve rispettare quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Divieto di Cessione del Contratto e Cessione del Credito

1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all'art. 105 e all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 – Fallimento del Contraente o morte del Titolare

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporne al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - nel caso di servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
 - ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
3. Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.
4. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 25 – Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) fa parte integrante del Contratto e potrà essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI.

Art. 26 - Spese contrattuali

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione previste ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sono a carico dell'Appaltatore e sono rimborsate entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).
2. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107, con la seguente causale: "Rimborso spese giornali – Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari da terzi presso le strutture dell'Università degli Studi di Padova."
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 27 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto all'Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 28 - Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:
 - Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. 3269 del 07/11/2014
 - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019 – 2021.

Art. 29 - Protocollo di Legalità

Si applicano inoltre le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>